

Legge regionale 6 giugno 1989, n. 15.

Modificazione della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 concernente «Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica» e integrazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 concernente «Nuove norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 3 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9, nel testo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 6 novembre 1984, n. 54, è così sostituito:

«Art. 3 - Contributi.

La Regione contribuisce nelle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

In considerazione della diversa distribuzione nel territorio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e della conseguente differenziata onerosità che esse comportano, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente, su domanda del presidente del consorzio di bonifica, i contributi di cui al comma precedente applicando i parametri di cui all'annessa tabella A, sullo stanziamento iscritto nel bilancio regionale ridotto della quota del 10%.

Ogni due anni la Giunta regionale può modificare con atto amministrativo i parametri individuati dalla tabella A, sentita la commissione consiliare competente.

Sino alla ridelimitazione definitiva del comprensorio di bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, il consorzio omonimo, destinatario del complessivo contributo, è tenuto a corrispondere ai singoli consorzi, ricadenti parzialmente nel proprio territorio, la quota a essi spettante, indicata percentualmente per ciascuno dei rispettivi comprensori nell'allegata tabella A.

Il controllo e la vigilanza sulla gestione e sulla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione sono demandati agli uffici del genio civile regionale, competenti per territorio, che inviano alla Giunta regionale una dettagliata relazione annua entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

TABELLA A

Consorzio di bonifica	aliquote %
Adige Bacchiglione, Padova	5,90
Adige Garda, Verona	4,19
Agro Veronese Tartaro Tione, Verona	3,71
Bacchiglione Brenta, Padova	5,31

Consorzio di bonifica	aliquote %
Basso Piave, San Donà di Piave (VE)	6,88
Delta Po Adige, Ariano Polesine (RO)	14,81
Dese Sile, Mestre-Venezia	3,10
Destra Piave, Treviso	2,47
Euganeo, Este (PD)	5,05
Medio Astico Bacchiglione, Thiene (VI)	0,72
Padana Polesana, Rovigo	6,56
Pedemontano Brenta, Cittadella (PD)	6,06
Pedemontano Brentella di Pederobba, Montebelluna (TV)	2,62
Pedemontano Sinistra Piave, Conegliano (TV)	1,31
Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, Portogruaro (VE)	5,65
- parametro inclusivo dei comprensori Bacino Reghena (0,25), Bacino Sant' Osvaldo (0,46) e San Michele al Tagliamento (1,39)	
Polesine Adige Canalbianco, Rovigo	10,27
Riviera Berica, Sossano (VI)	1,79
Sinistra Medio Brenta, Mirano (VE)	4,08
Valli Grandi e Medio Veronese, Legnago (VR)	3,39
Zerpano Adige Guà, Verona	2,84
2° grado per l'irrigazione del Polesine, Rovigo	3,17
2° grado Lessinio Euganeo Berico (L.E.B.), Verona	0,12
	<u>100,00</u>

La Giunta regionale è autorizzata a ripartire fino al 10% della somma stanziata in bilancio per spese di manutenzione, per accertate esigenze particolari, compresa la manutenzione dei "Centri regionali di emergenza" e del "Museo regionale della bonifica".».

Art. 2

1. All'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 va aggiunto il seguente comma:

«In deroga a quanto stabilito dal terzo comma e seguenti, le aliquote per spese generali e oneri vari sui progetti relativi alle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, la cui esecuzione viene affidata in concessione ai consorzi di bonifica, sono stabilite nella misura del quattordici per cento dell'importo dei lavori e delle forniture, da ridursi al cinque per cento quando trattasi di espropriazioni, di revisione dei prezzi o di maggiore spesa, oltre l'importo ammesso nel progetto principale per lavori supplementari.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 giugno 1989

Bernini

Dal procedimento di formazione della legge regionale 6 giugno 1989, n. 15

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giulio Veronesi, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 31 gennaio 1989, n. 4/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 febbraio 1989, dove ha acquisito il n. 456 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a, 2^a e 4^a in data 17 febbraio 1989;
- La 4^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 5 aprile 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Gaetano Fontana, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 aprile 1989, n. 1904;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 28 aprile 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 29 maggio 1989, n. 6757/22411, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per la bonifica.

(Il testo aggiornato della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 e dell'art. 6 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, viene pubblicato nella parte quarta del presente Bollettino, ndr).